



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

in Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

Prot. n. 2278 del 06.07.2022

DELIBERA L. n. 57/2022

OGGETTO: Attuazione Legge Regionale n. 7 del 3.3.2021 pubblicata sul BURB n. 18 del 6.3.2021. Procedura di Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio. Adempimenti.

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza a far data dal 6 marzo 2021 è stato posto in liquidazione, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art 2 della Legge Regionale n. 7 del 3.3.2021 pubblicata sul BURB n. 18 del 6.3.2021;

CHE L'art. 3 della citata legge regionale espressamente disponeva che "per la liquidazione dell'ente pubblico economico di cui all'art. 2 trova osservanza il Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia".

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 202100417 del 27 maggio 2021, con la quale, tra l'altro,:

- visto l'articolo 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni sugli enti dissestati, in base al quale "fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario";
- considerato che, in ragione dei principi di completezza e unità dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in sede di applicazione della legge è necessario colmare la lacuna della disciplina mediante il ricorso all'interpretazione analogica, così come previsto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
- considerato che la disciplina recata dall'art. 15 del D.L. n. 98/2011, ancorché non direttamente applicabile alle regioni, è disciplina generale analoga a quella per la quale "l'odierno assetto normativo appare carente" (come rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22/2021) in riferimento alle crisi di solvibilità degli enti pubblici economici regionali;

- ritenuto pertanto, di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, ai sensi della vigente e uniforme disciplina di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti pubblici economici a vigilanza regionale, e conseguentemente di dover provvedere, senza indugio, alla nomina del commissario liquidatore;

è stato nominato - ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2021 - Liquidatore l'Avv. Giuseppe FIENGO;

DATO ATTO che con l'art. 12, comma 6 bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come modificato dalla legge di conversione, 29 luglio 2021, n. 108, è stato introdotto il comma 5 bis all'art. 15 del D.L. n. 98/2011, che prevede: "Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".

CHE con delibera della Giunta Regionale n. 202100685 del 3 settembre 2021, è stato preso atto della novella legislativa in narrativa che ha reso espresso quanto già implicitamente dedotto dalla deliberazione n. 417/2021 in via interpretativa richiamandosi ad una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale e ritenuto pertanto di confermare, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 bis del novellato articolo 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e la conseguente nomina del liquidatore, già disposte con la deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 27 maggio 2021 e relativi allegati;

PRESO ATTO che - *OMISSIS* - con nota del 18 luglio 2018, acquisita al protocollo consortile al n. 3624 del 19.7.2018, comunicava al consorzio per gli adempimenti connessi e consequenziali:

- di essere stato sottoposto, unitamente all'Amministratore Unico e legale rappresentante del Consorzio dell'epoca, ad indagine nell'ambito del procedimento penale n. 1482/2018 R.g.n.r. mod. 21 istruito dalla Procura della Repubblica di Potenza in ordine al reato di cui all'art.10 quater, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, poiché "in qualità di dipendente preposto alla compilazione delle dichiarazioni fiscali nonché alla presentazione in via telematica dei modelli "F24" per conto del Consorzio Sviluppo Industriale di Potenza, nel corso del periodo d'imposta 2016 compensava debiti fiscali e contributivi con crediti d'imposta maturati dal Consorzio per un importo di 1.400.000,00 euro, di cui 700.000,00 non spettanti, (fonti di prova: atto di recupero datato 27.11.2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza - recante n. TC3CRT100047, notificato in data 01.12.2017 nei confronti del Consorzio;
- di aver nominato quale difensore di fiducia l'Avv. Francesco Sporta Caputi del foro di Taranto;

CHE il - *OMISSIS* - con nota del 30.06.2022, acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 2230, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale di cui si tratta, subito nell'assolvimento dei suoi doveri d'ufficio, ammontanti complessivamente a € 7.702,24, atteso che il proprio legale Avv. Francesco Sporta Caputi con nota del 26 marzo 2022, completa di documentazione, gli aveva comunicato

l'archiviazione del richiamato procedimento penale e chiesto il saldo dell' onorario per l'attività di difesa legale prestata a suo favore.

VISTA la documentazione delle spese sostenute — *OMISSIS* — compreso quelle da saldare al proprio avvocato di fiducia per il procedimento penale in narrativa *in qualità di dipendente del Consorzio Sviluppo Industriale di Potenza, preposto alla compilazione delle dichiarazioni fiscali e quindi per ragioni strettamente connesse all'esercizio dei doveri d'ufficio;*

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 19 prevede che “ ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Ente che provvederà al relativo pagamento, fatta salva la rivalsa di cui al comma 8. L'Ente fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”

RITENUTO che le spese richieste per seguire una fase di indagini preliminari particolarmente lunga e complessa appaiono congrue in relazione all'impegno legale profuso e alle previsioni delle tariffe professionali forensi;

CHE ricorrono le condizioni e le motivazioni, per quanto riportato in narrativa al presente deliberato, per il rimborso — *OMISSIS* — delle spese legali sostenute per il procedimento penale di cui si tratta, subito nell'assolvimento dei suoi doveri d'ufficio, ammontanti complessivamente a € 7.702,24;

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e le D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e n.685 del 3.9.2021 e relativa documentazione, nonché i decreti attuativi DGR 855 e 856 del 22 ottobre 2021;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e i documenti citati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. prendere atto della nota del — *OMISSIS* — del 30.06.2022, acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 2230, con la quale ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale di cui si tratta, subito nell'assolvimento dei suoi doveri d'ufficio, ammontanti complessivamente a € 7.702,24, atteso che il proprio legale Avv. Francesco Sporta Caputi con nota del 26 marzo 2022, completa di documentazione, gli aveva comunicato l'archiviazione del richiamato procedimento penale e chiesto il saldo dell' onorario per l'attività di difesa legale prestata a suo favore.
3. di liquidare al — *OMISSIS* — il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale riportato in narrativa, subito nell'assolvimento dei suoi doveri d'ufficio, ammontanti complessivamente a € 7.702,24,
4. incaricare la consulente fiscale Dott.ssa Domenica Cristina Tripaldi, per quanto di propria competenza, di dare esecuzione al presente deliberato, ponendo in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso gli uffici consortili, che ne cureranno la conservazione nei termini di legge;
6. di trasmettere il presente all'ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport individuato dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata quale Ufficio di coordinamento delle attività amministrative dell'Autorità di Vigilanza per quanto di competenza.

Tito/Roma, lì 6 luglio 2022

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO

